

PROCEDURA SEGNALAZIONI

GOLDEN GOOSE

INDICE

01 Scopo della procedura

02 Definizioni

03 Ambito di applicazione

04 Gestione delle segnalazioni

05 Garanzia di riservatezza

06 Tutela del Segnalante

07 Tutela del segnalato

08 Trattamento dei dati personali

09 Gestione conflitti di interessi

10 Monitoraggio e revisione

11 Canali esterni di segnalazione

01 Scopo della procedura

La presente procedura - che sostituisce il precedente documento denominato "Acts of discrimination, harassment and abuse reporting process" - disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) e le modalità di relativa istruttoria, nel rispetto ed in ottemperanza alla normativa vigente¹.

La procedura costituisce il riferimento per tutte le società del Gruppo Golden Goose, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società di Golden Goose, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

I Segnalanti, che riferiscono in buona fede, così come i Facilitatori e gli Altri soggetti tutelati, saranno protetti da ritorsioni sotto forma di conseguenze negative o azioni sul posto di lavoro e chiunque assuma un comportamento ritorsivo nei confronti di un Segnalante reale o presunto sarà soggetto ad azione disciplinare.

1. Direttiva (UE) 2019/1937; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (rilevante per le entità operanti in Italia); D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, così come modificato ai sensi del menzionato D.Lgs. 24/2023 (rilevante per le entità operanti in Italia); ogni altra normativa rilevante in merito e applicabile ai Paesi in cui il Gruppo opera.



02 Definizioni

ALTRI SOGGETTI TUTELATI:

- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- i colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- gli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

BUONA FEDE: segnalare in buona fede significa avere un ragionevole dubbio che una violazione sia stata effettuata, e che l'informazione riportata fosse vera al momento della segnalazione.

COMITATO ETICO: organismo collegiale, composto dal General Counsel, dall'Internal Audit, dal Chief Talent Officer e dal Chief Sustainability Officer di Golden Goose, responsabile della gestione delle segnalazioni, che valuta l'adeguatezza del processo, propone al Consiglio di Amministrazione di Golden Goose eventuali miglioramenti del processo, con il supporto delle funzioni competenti se ritenuto necessario. Inoltre, promuove le necessarie azioni di informazione rivolte al personale aziendale. General Counsel e Internal Audit sono le persone che ricevono le segnalazioni attraverso i canali disponibili.

FACILITATORE: una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

ORGANISMO DI VIGILANZA (O "ODV"): l'Organismo di Vigilanza di Golden Goose S.p.A. e, ove presente, delle società controllate italiane dotate di un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001.


ORGANO DI CONTROLLO: organo deputato alla funzione di controllo di Golden Goose S.p.A. e, ove presente, delle società controllate italiane ed estere (i.e. Collegio Sindacale).

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA: segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore monetario dell'impatto, cause e finalità dell'illecito, società, aree, persone, unità, enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, etc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

TERZA PARTE (O "TERZI"): qualsiasi persona o organizzazione che svolga servizi per o per conto del Gruppo, inclusi, a titolo esemplificativo, distributori, rivenditori, agenti, intermediari, appaltatori indipendenti, consulenti, rappresentanti, partner di joint venture, contabili, avvocati, lobbisti, spedizionieri doganali, società di logistica e partner della catena di approvvigionamento.

SEGNALANTE: la persona che segnala o divulga pubblicamente informazioni in merito ad atti discriminatori, molestie, abusi o altri comportamenti e/o violazioni rilevanti ai fini della presente Procedura, di cui sia stata parte o diretta testimone o abbia avuto conoscenza diretta in ragione delle funzioni che essa svolge per la Società.



03 Ambito di applicazione

Golden Goose incoraggia una cultura aperta e sottolinea l'importanza che i dipendenti e le altre parti interessate sollevino qualsiasi dubbio per valutare, indagare e raccogliere ulteriori informazioni, se necessario.

Ai sensi della presente procedura, chi viene a conoscenza di una condotta scorretta può presentare una segnalazione, anche nella propria lingua locale, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.

03.1 CHI PUÒ SEGNALARE?

I Segnalanti possono essere:

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- i dipendenti del Gruppo (lavoratori subordinati, autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti)
- i Terzi.

2. L'ambito del contesto lavorativo include anche le informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione, altre fasi precontrattuali, il periodo di prova, e la vigenza del rapporto di lavoro sebbene la segnalazione sia stata trasmessa successivamente al suo scioglimento.

03.2 COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Possono essere segnalate le seguenti violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo²:

- violazioni al Codice Etico del Gruppo e dei suoi valori fondanti;
- violazioni a leggi e regolamenti³
- violazioni a provvedimenti delle autorità
- violazioni delle procedure aziendali
- violazioni dei diritti umani, compreso qualsiasi atto di discriminazione, molestia o abuso
- comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, al Gruppo.

Le segnalazioni devono basarsi su fatti, senza pregiudizi e senza secondi fini. La segnalazione di accuse notoriamente false o per scopi dolosi può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

3. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, possono essere segnalate le violazioni che costituiscono i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (ossia i cosiddetti "reati presupposto" per la responsabilità amministrativa dell'ente) o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente; ii) illeciti, atti, omissioni, comportamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6.

03.3 QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE?

I soggetti Segnalanti potranno effettuare la segnalazione, in buona fede, attraverso l'**Ethics and Integrity Line**, che garantisce l'anonimato e la riservatezza del segnalante anche attraverso strumenti di crittografia. L'**Ethics and Integrity Line** è raggiungibile al link goldengoose.integrityline.com per i Paesi in cui la stessa è attiva.

In alternativa, la segnalazione può essere inviata attraverso uno dei seguenti canali:

- e-mail all'indirizzo dedicato ethics@goldengoose.com
- di persona (cd. Incontro "one to one"): i dipendenti possono segnalare convocando un incontro "one to one" con l'Internal Audit e/o il General Counsel
- a mezzo posta all'indirizzo "Comitato Etico c/o Golden Goose S.p.A." - Via Privata Ercole Marelli 10 - 20139 Milano.

Indipendentemente dal canale scelto, Golden Goose offre a tutti i Segnalanti il diritto di riferire un fatto in forma anonima, o rivelare volontariamente la propria identità quando lo si ritenga necessario, nonché la riservatezza del segnalante. Tuttavia, i Segnalanti sono incoraggiati a rivelare il proprio nome e/o le informazioni di contatto al fine di agevolare lo svolgimento degli eventuali opportuni approfondimenti.

03.4 QUALI INFORMAZIONI RIPORTARE NELLA SEGNALAZIONE?

Le informazioni riportate nella segnalazione dovrebbero essere basate su notizie fondate e veritiere nonché presentate in buona fede. In particolare, le principali informazioni da comunicare sono:

- Nome/i del segnalato/i
- Quando è avvenuto il fatto
- Dove è avvenuto il fatto
- Dettagli del fatto
- Circostanze relative al verificarsi del fatto
- Frequenza stimata del fatto.

Non è necessario che il Segnalante abbia la certezza che si sia verificata una violazione per poterla comunicare attraverso i canali indicati. I Segnalanti, inoltre, possono discutere i loro dubbi con le persone sopra menzionate in via confidenziale.

04 Gestione delle segnalazioni

Il processo di gestione delle segnalazioni è suddiviso nelle seguenti fasi:

- ricezione
- valutazione preliminare
- investigazione
- chiusura
- feedback
- reporting sulle segnalazioni.

04.1 RICEZIONE

A prescindere dal canale di comunicazione scelto, il General Counsel e l'Internal Audit di Golden Goose saranno i destinatari delle segnalazioni nonché responsabili della comunicazione di avvenuto ricevimento della segnalazione, entro sette giorni, al Segnalante. Qualora la segnalazione fosse ricevuta verbalmente, la stessa sarà trascritta e sottoposta al Segnalante per verifica e conferma.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali dedicati la trasmette senza indugio attraverso uno dei canali ufficiali, nel rispetto dei più elevati standard di riservatezza e con procedure idonee a tutelare il Segnalante e l'identità e integrità delle parti segnalate, senza pregiudicare l'efficacia delle indagini successive.

Tutte le segnalazioni ricevute attraverso uno qualsiasi dei canali di segnalazione disponibili creeranno un numero di protocollo progressivo associato al caso nell' **Ethics and Integrity Line** e saranno tracciate ed esaminate.

04.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'Internal Audit di Golden Goose procede a una prima valutazione e classifica la segnalazione ricevuta sulla base della descrizione di fatti, eventi o circostanze.

Successivamente, l'Internal Audit informa il Comitato Etico e predispone tutti gli elementi informativi necessari (con il supporto delle funzioni competenti ove necessario) per avviare la relativa indagine, oppure archiviare la segnalazione.

In ogni caso, se ritenuto rilevante, in base all'oggetto della questione e alla provenienza geografica del Segnalante, l'Internal Audit potrebbe richiedere alla/e funzione/i locale/i competente/i (es. Risorse Umane, Legale, Finance) di partecipare alla valutazione preliminare e, se necessario, all'indagine, al fine di assicurare la coerenza con le leggi e i regolamenti applicabili, garantendo anche una maggiore aderenza alla cultura e alla prassi locali e provvedendo ad autorizzare formalmente ai sensi della normativa applicabile, questi soggetti.



04.3 INVESTIGAZIONE

Lo scopo della fase di investigazione è quello di procedere all'esame, alla valutazione e all'analisi delle segnalazioni. L'indagine è condotta dalla funzione di Internal Audit e, se necessario o opportuno, possono essere coinvolte altre funzioni interne, oppure può essere nominato un consulente esterno, rispettando i necessari requisiti di tutela della riservatezza.

A causa della natura variegata delle segnalazioni, non è possibile stabilire tempi precisi per il completamento della fase di investigazione, sebbene questa debba essere condotta il più rapidamente possibile senza pregiudicarne la qualità e l'approfondimento. Le indagini saranno eque, imparziali, ben pianificate e approfondite. Al termine della fase investigativa, la funzione di Internal Audit preparerà una relazione da sottoporre al Comitato Etico, nel caso in cui quest'ultimo non abbia partecipato nella sua interezza alla fase investigativa.

Al fine di condurre un'indagine efficace e di fornire azioni disciplinari eque, il personale che fa parte della squadra investigativa deve avere accesso libero e illimitato a tutti i documenti e i locali aziendali pertinenti.

Chi conduce un'indagine deve essere in grado di mantenere l'indipendenza in ogni momento, avere la libertà necessaria per portare avanti l'indagine e determinare i fatti senza influenze esterne o timori di ritorsioni.

04.4 CHIUSURA

Fermo restando quanto sopra descritto, il Comitato Etico, con il supporto delle funzioni competenti (se ritenute rilevanti), dovrà:

- esaminare il report dell'indagine ed il relativo esito
- decidere se l'indagine è sufficiente o se sono necessari ulteriori approfondimenti
- approvare qualsiasi azione necessaria o appropriata per porre rimedio ai problemi evidenziati nella relazione d'indagine.

04.5 FEEDBACK

Entro tre mesi dalla segnalazione della condotta scorretta, il Segnalante sarà informato dall'Internal Audit o dal General Counsel di Golden Goose sullo stato del processo di verifica e valutazione della segnalazione. Qualora tale feedback non riguardi la chiusura definitiva della segnalazione, l'Internal Audit o il General Counsel di Golden Goose forniranno un nuovo riscontro al Segnalante entro i tre mesi successivi. In ogni caso, l'Internal Audit o il General Counsel di Golden Goose forniranno un riscontro al Segnalante circa la chiusura definitiva della segnalazione.

Tutte le informazioni condivise in merito all'indagine e alle azioni intraprese in relazione ad essa devono essere trattate in modo confidenziale dal Segnalante.

Il Gruppo non può assicurare il risultato atteso o desiderato dal Segnalante. Tuttavia, Golden Goose si impegna a trattare in modo equo e appropriato le legittime preoccupazioni del Segnalante.

04.6 REPORTING SULLE SEGNALAZIONI

Semestralmente oppure all'occorrenza, il Comitato Etico invia all'Organo di Controllo e al Consiglio di Amministrazione di Golden Goose S.p.A. un report con tutte le segnalazioni gestite nel periodo. Con la stessa frequenza, riferisce all'Amministratore Delegato/Managing Director delle società controllate informazioni sulle segnalazioni che hanno avuto origine o impatto da/sull'entità di loro competenza, affinché il medesimo possa a sua volta riferire al proprio Organo di controllo di riferimento.

Inoltre, nel caso di segnalazione attinente a violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Golden Goose, il Comitato Etico assicura all'Organismo di Vigilanza tempestiva informativa, garantendo anonimato e riservatezza, in corrispondenza delle seguenti fasi:

- all'esito della fase di valutazione preliminare
- al momento della conclusione dell'istruttoria
- all'esito della chiusura della segnalazione.

In occasione di ciascuna informativa ricevuta, l'OdV può chiedere al Comitato Etico di effettuare approfondimenti e/o specifiche verifiche.

05 Garanzia di riservatezza

Tutto il personale del Gruppo, coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti e segnalati. Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all'identità dei Segnalanti e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del "need to know".

A tal fine l'utilizzo della **Ethics and Integrity Line** consente la tracciabilità delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni comunicate, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo

4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003. In tutti i casi in cui siano stati comunicati il nome o altri tipi di dati personali del Segnalante, nella gestione delle segnalazioni da parte del Comitato Etico e di altri soggetti, il nome del Segnalante e gli altri tipi di dati personali vengono separati dal contenuto della segnalazione e sostituiti con il numero di pratica assegnato alla stessa in fase di prima annotazione.

Il Gruppo garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e di eventuali Facilitatori a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, a prescindere dalla modalità di segnalazione scelta, nel rispetto delle previsioni di legge.



06 Tutela del segnalante

06.1 TUTELA DEL SEGNALANTE DA RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

Nel rispetto della legge e del Codice Etico del Gruppo, si vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), dei Facilitatori e degli Altri soggetti tutelati, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Le misure di tutela da ritorsioni e discriminazioni si applicano anche al Segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.



07 Tutela del segnalato



Il Gruppo richiede la collaborazione di tutti per garantire il rispetto reciproco in azienda e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione delle persone. Le garanzie di riservatezza stabilite dalla presente procedura tutelano anche il segnalato.

Il segnalato non potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari in assenza di prove oggettive della violazione segnalata, ovvero senza aver indagato sui fatti segnalati e aver contestato i relativi addebiti in conformità alla legge e/o alle procedure contrattuali.

La parte segnalata non può chiedere di conoscere il nome del Segnalante, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

08 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione alle segnalazioni avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nonché delle altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di compatibilità con il GDPR stesso.

In particolare, per le finalità espresse nel presente documento ed in relazione alla gestione delle segnalazioni, saranno trattati i dati personali del Segnalante, nonché i dati personali del soggetto/dei soggetti oggetto di segnalazione (quali nome, posizione ricoperta, ecc.) nonché eventuali ulteriori dati connessi alla fattispecie segnalata ed alle successive verifiche ed a possibili soggetti terzi coinvolti nella stessa. La Società provvederà a trattare unicamente i dati strettamente necessari alla gestione della segnalazione, provvedendo a cancellare immediatamente quelli eccessivi o non pertinenti oppure raccolti accidentalmente. Si invita tuttavia ciascun Segnalante ad indicare unicamente dati strettamente necessari alla segnalazione e ad omettere eventuali ulteriori dati che risultassero non pertinenti ed eccessivi. In special modo, si invita ad omettere eventuali dati appartenenti a categorie particolari propri e/o del soggetto segnalato (quali dati inerenti a numero del documento d'identificazione, a dati bancari, a dati giudiziari, alla salute, l'orientamento sessuale e/o la religione) non pertinenti alla segnalazione.

Al fine di non compromettere la possibilità di valutare efficacemente il merito della segnalazione e/o di raccogliere le prove necessarie, la persona terza eventualmente coinvolta potrà non essere immediatamente informata del trattamento dei suoi dati, per garantire la corretta gestione delle indagini e comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile e per il tempo strettamente indispensabile.

La base giuridica del trattamento risiede nell'adempimento degli obblighi assunti dalla Società tramite il proprio Codice Etico, tramite l'Inclusion and Belonging Act, anche alla luce del D.Lgs. 231/01, della Direttiva (UE) 2019/1937 e il

D. Lgs. 24/2023 e negli obblighi legali e contrattuali della Società, assunti anche direttamente nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre, laddove richiesto dalla legge applicabile, la base giuridica del trattamento risiede nel consenso del Segnalante raccolto secondo le modalità ritenute opportune e in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso in cui sia difficile ottenere il consenso dell'interessato, la Società, ove consentito dalla legge applicabile, può comunque trattare i dati al fine di salvaguardare la vita, la proprietà e altri diritti e interessi legittimi significativi dell'interessato o di altre persone.



I dati verranno conosciuti dai soggetti facenti parte del Comitato Etico, come sopra descritto e da un limitato numero di soggetti a supporto del Comitato Etico, nonché eventuali altri colleghi che dovessero essere coinvolti, nella gestione della segnalazione e nelle eventuali attività successive e connesse alla stessa, sempre garantendo il pieno rispetto della regola di stretta necessità e pertinenza.

In alcuni casi, i dati potranno essere conosciuti anche da consulenti esterni e professionisti (quali avvocati) e da Autorità Pubbliche, ove la fattispecie segnalata comporti la necessità di intraprendere specifiche azioni di tutela e salvaguardia anche legale e giudiziale, della Società e/o di terzi.

I dati relativi alle segnalazioni verranno conservati e gestiti in Italia, potrebbe tuttavia essere necessario comunicare anche all'estero eventuali informazioni pertinenti alla singola segnalazione al fine di consentirne la gestione.

La Società provvederà in ogni caso ad effettuare trasferimenti di dati verso Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea garantendo le necessarie misure di sicurezza sia organizzative sia tecniche.

I dati verranno conservati dalla Società per un periodo strettamente collegato alla specifica finalità – e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione – ossia la gestione della segnalazione e la sua documentazione ove questa sia necessaria a fini di tutela della Società e/o dei soggetti coinvolti, ivi incluso la tutela giudiziale. I dati verranno archiviati in repository sia fisici che elettronici, chiusi ed accessibili unicamente ai soggetti autorizzati.

Si ricorda che è sempre possibile contattare il Titolare dei Dati nominato dalla Società scrivendo a privacy@goldengoose.com per chiedere, entro i limiti di legge, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, oltre al diritto di portabilità. Si ricorda che è altresì sempre possibile proporre reclamo all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati.

Laddove, tuttavia, sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (esercitabili con richiesta al Titolare del trattamento oppure con reclamo all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati) possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

Alla luce di quanto sopra, al Segnalante potrebbe essere richiesto di confermare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati come qui descritta, ovvero di prestare il proprio consenso al trasferimento dei dati a Golden Goose S.p.A. da altri paesi, sulla base di specifici requisiti di legge ivi applicabili, nel qual caso, la Società adempirà a tutti gli obblighi pertinenti in conformità alle leggi applicabili e garantirà livelli adeguati per la protezione e la salvaguardia dei dati personali.

09 Gestione conflitti di interessi

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più membri del Comitato Etico e di Compliance, direttamente o indirettamente, tali membri saranno esclusi dalla gestione della segnalazione. Nel caso di ulteriori e diverse situazioni in cui un membro del Comitato Etico e di Compliance si trovi in conflitto di interessi, è tenuto a dichiarare il conflitto. I restanti membri valuteranno l'opportunità di confermare o escludere la partecipazione di tale membro alle riunioni per le segnalazioni riguardanti lo specifico conflitto.



10 Monitoraggio e revisione

Il Comitato Etico è responsabile del corretto funzionamento del processo di gestione delle segnalazioni e stabilisce un monitoraggio periodico definendo:

- ambiti oggetto di monitoraggio
- metodi di monitoraggio
- tempistiche di misurazione e valutazione
- flussi di comunicazione dei risultati del monitoraggio.

Il Comitato Etico mette a disposizione del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose informazioni documentate, assicurando la tracciabilità delle attività svolte, a riprova dei risultati ottenuti. Inoltre, il Comitato Etico riesaminerà la presente Procedura ed il sistema di gestione delle segnalazioni dell'organizzazione e riferirà i risultati delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione di Golden Goose a intervalli pianificati, al fine di garantire la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del processo.



11 Canali esterni di segnalazione

11.1 CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE E DIVULGAZIONE PUBBLICA – VALIDO SOLO PER L'ITALIA

In ogni caso, è possibile per il Segnalante – oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria competente – accedere a eventuali canali di segnalazione esterna e/o a modalità di divulgazione pubblica delle informazioni sulla violazione, in conformità alla normativa vigente. In caso di denuncia all'autorità giudiziaria competente, di segnalazione all'esterno e/o di divulgazione al pubblico nel rispetto della normativa vigente, sono garantite tutte le misure di tutela previste dalla procedura (ad es. divieto di ritorsione) sia al Segnalante che ai Facilitatori e agli Altri soggetti tutelati.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando sussistono le condizioni stabilite dal d.lgs. 24/2023 e disponibili all'indirizzo "<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>".





Procedura adottata
in data 05 Luglio, 2023

GOLDEN GOOSE